

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 957

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ALESI

Presentata l'8 febbraio 1964

Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958 n. 46
contenente nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, regolando nell'articolo 11 la reversibilità al coniuge superstite delle pensioni dei dipendenti statali deceduti ha disciplinato in modo diverso il diritto della moglie da quello del marito.

Nel caso infatti di decesso del marito dipendente statale, il suindicato articolo ha stabilito che la vedova abbia senz'altro diritto alla pensione di reversibilità qualora il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio. Inoltre, ove il matrimonio sia posteriore alla cessazione dal servizio, lo stesso articolo ha disposto che la vedova abbia ugualmente diritto alla reversibilità della pensione se concorrono le seguenti condizioni: che il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno d'età; che il matrimonio stesso sia durato almeno due anni; e che la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di venti anni.

Nel caso invece della moglie dipendente statale lo stesso articolo 11 della suindicata legge ha disposto che il marito abbia diritto alla pensione di reversibilità solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: che esso sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro; che risulti a carico della moglie; e che il matrimonio sia stato contratto quando la moglie non aveva compiuto ancora 50 anni di età.

Simili norme, che regolano in maniera così diversa il diritto del marito da quello

della moglie in materia di pensione di reversibilità, non hanno però ragione di essere mantenute. Esse sono infatti in contrasto:

a) con l'articolo 3 della Costituzione che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di sesso;

b) con l'uguale ammontare dei contributi che i dipendenti statali versano per la pensione senza discriminazione di sesso;

c) con lo stesso concetto di pensione di reversibilità considerata come un diritto dei titolari uguale a quello dei beneficiari nell'assicurazione sulla vita, diritto che non trova certo limitazione nel sesso.

La completa equiparazione del marito alla moglie in materia di reversibilità di pensione, potrebbe però favorire matrimoni contratti con l'evidente scopo di ottenere la pensione di reversibilità.

Al fine di evitare un tale inconveniente il decreto legislativo del 1958 ha, come abbiamo sopra visto, concesso al marito il diritto alla pensione di reversibilità alla condizione che il matrimonio sia stato contratto prima che la moglie abbia compiuto 50 anni di età.

Una tale preoccupazione è ora anche la nostra; ed è per questo che nella proposta che si sottopone alla vostra approvazione si è previsto di abolire tutte le condizioni poste dalla legge n. 46 del 1958 per la reversibilità della pensione al marito tranne quella che vuole che il matrimonio sia stato contratto quando la moglie non aveva ancora compiuto 50 anni di età.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 è sostituito dal seguente:

« Il caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al marito quando lo stesso abbia contratto matrimonio prima del compimento del cinquantesimo anno di età della moglie. In tale caso la pensione è liquidata applicando le percentuali vigenti per la vedova; qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma ».

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario in corso, mediante prelievo della somma occorrente dal capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo ai provvedimenti legislativi in corso di approvazione.